Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 novembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 272 DEL 24 NOVEMBRE 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1536.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Ancarani Mario fu Pasquale, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1537.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Barillari Devargas fu Augusto e Canella Michelina fu Raffaele, vedova Barillari, in comune di Migliarino (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1538.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bianchi Giuseppe fu Edoardo, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1539.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Biffi Antonia fu Francesco, vedova Garbagnati, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1540.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bonfiglioli Renzo di Giacomo, in comune di Copparo (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1541.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bonfiglioli Renzo di Giacomo, in comune di Formignana (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1542.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Borghesi Domenico fu Angelo, in comune di Taglio di Po (Rovigo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1543.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Campanati Antonio di Alghisio, in comune di Formignana (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1544.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Catalano Gonzaga di Cirella Francesco fu Adriano, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1545.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Cesari Agostino fu Giuseppe, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1546.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Cividalli Anna Elvira, Cividalli Miriam, Cividalli Carla, sorelle di Giorgio, in comune di Copparo (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1547.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Cometti Pasquale fu Antonio, in comune di Mesola (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1548.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Cometti Luigi fu Antonio, in comune di Ariano Polesine (Rovigo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1549.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Ferri Anna detta Angiolina fu Enea, vedova Zucchini in Grossi, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1550.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Finzi Marcello fu Pio, in comune di Migliarino (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1551.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Golinelli Silvio fu Luigi, in comune di Comacchio (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1552.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Grandi Pietro fu Pellegrino, in comune di Ravenna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1553.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Grandi Giannina fu Pellegrino, in comune di Ravenna, sezione Savio (Ravenna).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1554.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Graziani Pietro fu Francesco, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1555.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Gualtieri Pietro fu Alberto e Rossetti Giovanni fu Gaetano, in comune di Comacchio (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1556.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Gulinelli Umberto fu Gualtiero, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1557.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Gulinelli Umberto fu Gualtiero, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1558.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Lolli Guido Alberto fu Tancredi (eredi), in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1559.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Michelini Edmondo fu Cesare, in comune di Copparo (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1560.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Ricci Francesco di Luigi, in comune di Migliarino (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1561.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Reggiani Romagnoli Carlo fu Lorenzo, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1562.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Sacerdoti Cesare-Gino e Adele, fratello e sorella, di Giulio, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1563.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per azioni « La Immobiliare » con sede in Lendinara, in comune di Ostellato (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1564.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per azioni « Industrie Agricole Ligure-Lombarda » con sede in Genova, in comune di Ravenna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1565.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Agricola Immobiliare « Brancole », con sede in Bologna, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1566.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Agricola Immobiliare « Vallone », con sede in Bologna, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1567.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Anonima Agricola Ferrarese, con sede in Ferrara, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1568.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Tamba Antonio fu Giovanni, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1569.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Zamorani Arrigo fu Benedetto, in comune di Copparo (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1570.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Zanardi-Prosperi Francesco fu Pietro e Vignali Enrico fu Antonio-Amadio, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1952, n. 1534.

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Esercizio 1938-39

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto,

in	L.	16.881.820.714,79
delle quali furono riscosse . .	»	15.512.545.951,91
e rimasero da riscuotere . . .	L.	1.369.274.762,88

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite

in	L.	16.881.820.714,79
delle quali furono pagate . . .	»	15.285.254.995,28
e rimasero da pagare	L.	1.596.565.719,51

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate

in	L.	2.315.938.833,06
delle quali furono riscosse . .	»	1.013.527.639,30
e rimasero da riscuotere . . .	L.	1.302.411.193,76

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate

in	L.	2.329.834.856,90
delle quali furono pagate . . .	»	1.615.854.055,35
e rimasero da pagare	L.	713.980.801,55

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1938-39, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1938-39 (art. 1) . .	L.	1.369.274.762,88
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)	L.	1.302.411.193,76
Residui attivi al 30 giugno 1939	L.	2.671.685.956,64

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-1939 (art. 2)	L.	1.596.565.719,51
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	713.980.801,55
Residui passivi al 30 giugno 1939	L.	2.310.546.521,06

Esercizio 1939-40

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto,

in	L.	20.902.700.964,55
delle quali furono riscosse . .	»	19.178.987.886,23
e rimasero da riscuotere . . .	L.	1.723.713.078,32

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite

in	L.	20.902.700.964,55
delle quali furono pagate . .	»	18.750.203.834,38
e rimasero da pagare	L.	2.152.497.130,17

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1938-39 restano determinate

in	L.	2.671.685.956,64
delle quali furono riscosse . .	»	1.125.392.420,41
e rimasero da riscuotere . . .	L.	1.546.293.536,23

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1938-39 restano determinate

in	L.	2.310.546.521,06
delle quali furono pagate . .	»	1.454.796.047,69
e rimasero da pagare	L.	855.750.473,37

Art. 11.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (art. 7)	L.	1.723.713.078,32
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) . . .	»	1.546.293.536,23
Residui attivi al 30 giugno 1940	L.	3.270.006.614,55

Art. 12.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (art. 8) . .	L.	2.152.497.130,17
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) . .	L.	855.750.473,37
Residui passivi al 30 giugno 1940	L.	3.008.247.603,54

Esercizio 1940-41

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto

in	L.	27.554.563.324,03
delle quali furono riscosse . .	»	24.306.684.875,22
e rimasero da riscuotere . . .	L.	3.247.878.448,81

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite

in	L.	27.554.563.324,03
delle quali furono pagate . .	»	24.436.519.540,61
e rimasero da pagare	L.	3.118.043.783,42

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate

in	L.	3.270.006.614,55
delle quali furono riscosse . .	»	1.426.796.774,57
e rimasero da riscuotere . . .	L.	1.843.209.839,98

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate

in . . .	L.	3.008.247.603,54
delle quali furono pagate . . .	»	2.464.227.819,14
e rimasero da pagare	L.	544.019.784,40

Art. 17.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (art. 13) . .	L.	3.247.878.448,81
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15)	»	1.843.209.839,98
Residui attivi al 30 giugno 1941	L.	5.091.088.288,79

Art. 18.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-1941 (art. 14) . . .	L.	3.118.043.783,42
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16)	»	544.019.784,40
Residui passivi al 30 giugno 1941	L.	3.662.063.567,82

Esercizio 1941-42

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1941-42, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto

in	L.	37.765.270.806,96
delle quali furono riscosse . .	»	33.769.809.354,71
e rimasero da riscuotere . . .	L.	3.995.461.452,25

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1941-42, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite

in	L.	37.765.270.806,96
delle quali furono pagate . . .	»	32.933.671.390,39
e rimasero da pagare	L.	4.831.599.416,57

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1940-41 restano determinate

in	L.	4.282.897.254,81
delle quali furono riscosse	»	2.963.803.019,56
e rimasero da riscuotere	L.	1.319.094.235,25

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1940-41 restano determinate

in	L.	2.853.872.533,84
delle quali furono pagate	»	2.054.615.972,19
e rimasero da pagare	L.	799.256.561,65

Art. 23.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1941-42 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1941-42 (art. 19)	L.	3.995.461.452,25
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 21)	»	1.319.094.235,25
Residui attivi al 30 giugno 1942	L.	5.314.555.687,50

Art. 24.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1941-42 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1941-1942 (art. 20)	L.	4.831.599.416,57
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 22)	»	799.256.561,65
Residui passivi al 30 giugno 1942	L.	5.630.855.978,22

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1952, n. 1535.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara ad acquistare un'area fabbricabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 48 in data 30 luglio 1952, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara ha stabilito di acquistare un'area fabbricabile per l'ampliamento della « sala contrattazioni »;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara è autorizzata ad acquistare dai signori Ruzzi Giuseppe e Rosalinda e Altman Rachele, un'area fabbricabile di mq. 1320,71 adiacente all'edificio camerale per l'ampliamento della « sala contrattazioni » alle condizioni specificate nella deliberazione n. 48 del 30 luglio 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1952

EINAUDI

Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 86. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952.

Conferma in carica del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani e costituzione del Consiglio medesimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visti i propri decreti 28 aprile 1948, 30 maggio 1950, 8 luglio 1950 e 23 gennaio 1952, relativi alla nomina del presidente e alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Considerato che è scaduto il termine di durata in carica degli organi predetti e che occorre di conseguenza provvedere in merito:

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e delle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Emilio Giaccone è confermato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

A) *Rappresentanti dei lavoratori*:
Benedetti Amabile; Gattamorta dott. Giordano Bruno; Picolato Rina e Righetti dott. Umberto.

B) *Rappresentanti dei datori di lavoro*:
Colecchi gr. uff. Giuseppe; Donini avv. Alberto e Meledandri gr. uff. Enrico.

C) *Rappresentante del personale dell'Ente*:
Bressan Edoardo.

D) *Rappresentanti ministeriali*:
a) *per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*:
Calamani prof. Giulio e Carapezza dott. Giovanni;
b) *per il Ministero del tesoro*:
Dello Sbarba on. avv. Arnaldo;
c) *per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica*:
Miceli prof. Emanuele.

E) *Rappresentante delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e malattie*:
Andalò com.te Roberto.

F) *Membri di diritto*:
il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1952

EINAUDI

RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1952
Registro n. 9 Lavoro e previdenza, foglio n. 65. — LA MICELA

(5745)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1952.
Estensione al personale del lotto dei miglioramenti economici previsti dalla legge 8 aprile 1952, n. 212.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212, che estende al personale delle ricevitorie del lotto i miglioramenti economici decorrenti dal 1° luglio 1951;

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 717;

Visto il decreto interministeriale n. 13455 del 18 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1952, registro n. 22 Finanze, foglio n. 32;

Decreta:

Art. 1.

La quota d'aggio, considerata come retribuzione personale del gestore, a norma dell'art. 94 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è aumentata nella misura del 10 %.

L'integrazione d'aggio, prevista dall'art. 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, è aumentata di L. 24.000.

In ogni caso è dovuto un aumento minimo della quota di aggio personale di L. 24.000 annue, nei confronti di quello liquidato nell'esercizio finanziario 1950-51.

L'importo della 13ª mensilità ai gestori, per la parte commisurata ai 2/5 dell'aggio lordo, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 717, non può superare L. 21.780.

Art. 2.

Le misure di retribuzione mensile, che i gestori debbono corrispondere, a loro carico, al personale dipendente, sull'acconto d'aggio che essi sono autorizzati a trattenere sulle riscossioni estrazionali, ai sensi dell'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, sono le seguenti:

a) all'aiuto ricevitore che presta servizio per l'intera settimana lire 11.017, a titolo di stipendio, e lire 1279, a titolo di assegno personale pensionabile;

b) all'aiuto ricevitore che presta servizio per quattro giorni alla settimana (32 ore lavorative) lire 7344, a titolo di stipendio, e lire 853, a titolo di assegno personale pensionabile;

c) all'aiuto ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana (24 ore lavorative) lire 5508, a titolo di stipendio, e lire 640, a titolo di assegno personale pensionabile.

Art. 3.

Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° luglio 1951. Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1952
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 289

(5760)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1952.

Costituzione delle Commissioni arbitrali per le controversie tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei Magazzini generali delle concessioni speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1933, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Decreta:

Le Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che saranno consegnati allo stato sciolto fino al 31 ottobre 1953 nei Magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nelle circoscrizioni delle sottoindicate Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi sono costituite come appresso:

Direzione compartimentale di Verona

Biagini dott. Giacomo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Scalcione dott. Emanuele, vice direttore di 1ª classe delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Magnani dott. Renzo, membro titolare, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei concessionari;

Marchiori dott. Alberto, membro supplente, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei concessionari;

Zuppini dott. Dante, membro titolare, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei coltivatori;

Mazzoni dott. Ugolino, membro supplente, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Bologna

Cirino dott. Carmine, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Scalcione dott. Emanuele, vice direttore di 1ª classe delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Bendandi prof. Nullo, membro titolare, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei concessionari;

Olivari dott. Costantino, membro supplente, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei concessionari;

Venturini per. Riccardo, membro titolare, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei coltivatori;

Bruni dott. Fortunato, membro supplente, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Firenze

Dué dott. Gino, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Ferrari dott. Luigi, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Formischini Filippo, membro titolare, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei concessionari;

Schiano dott. Giovanni Battista, membro supplente, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei concessionari;

Fazzini dott. Pasquale, membro titolare, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei coltivatori;

Casini Virgilio, membro supplente, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Perugia

Sciola dott. Massimo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Dué dott. Gino, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Brighigna dott. Paolo, membro titolare, designato del Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei concessionari;

Bavicchi dott. Francesco, membro supplente, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei concessionari;

Scassellati Sforzolini dott. Forzolo, membro titolare, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei coltivatori;

Ercolani dott. Vittorio, membro supplente, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Roma

Ferrari dott. Luigi, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Ceschin dott. Alessandro, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Papi prof. Ciro, membro titolare, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei concessionari;

Cerboni dott. Pietro, membro supplente, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei concessionari;

Sollazzi dott. Umberto, membro titolare, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei coltivatori;

Forlini Francesco, membro supplente, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Benevento

Budetta dott. Pasquale, vice direttore di 1ª classe delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Folchi dott. Giovanni, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Pascucci dott. Sabato, membro titolare, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei concessionari;

Villani per. agr. Carminantonio, membro supplente, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei concessionari;

Martino dott. Salvatore, membro titolare, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei coltivatori;

Aceto dott. Giuseppe, membro supplente, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Cava dei Tirreni

Polchi dott. Giovanni, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Budetta dott. Pasquale, vice direttore di 1ª classe, presidente supplente;

Roccò dott. Mario, membro titolare, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei concessionari;

Scandizzo dott. Rocco, membro supplente, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei concessionari;

Volino dott. Alfonso, membro titolare, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei coltivatori;

Caserta dott. Domenico, membro supplente, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Lecce

Dorsa dott. Gaetano, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Bartolucci dott. Amanzio, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Lecciso dott. Gaetano, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

Della Noce dott. Francesco, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

Laudisa dott. Fioravante, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori;

Frusci per. agr. Enzo, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Sassari

Ferrari dott. Luigi, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Ceschin dott. Alessandro, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Banchi dott. Mario, membro titolare, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei concessionari;

Virdis, dott. Giuseppe, membro supplente, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei concessionari;

Dettori per. agr. Giommaria, membro titolare, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei coltivatori;

Manconi per. agr. Francesco, membro supplente, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei coltivatori.

Roma, addì 24 ottobre 1952

Il Ministro: VANONI

(5757)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1952.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari;

Visto la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Cagliari n. 24278 in data 7 ottobre 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Anchisi Aldo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Unione sindacale provinciale), in quanto non più appartenente a detta organizzazione, con il sig. Lay Giannetto della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Anchisi Aldo è sostituito con il sig. Lay Giannetto, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(5756)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1952.
Nomina del liquidatore governativo della Cassa rurale ed artigiana « Sacra Famiglia » di Genazzano (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare in data 5 aprile 1936, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana « Sacra Famiglia » di Genazzano, società cooperativa in nome collettivo avente sede in Genazzano (Roma);

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1952, col quale il rag. Vincenzo Leggeri è stato nominato liquidatore governativo della predetta azienda ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Considerato che il cennato liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto far luogo alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giovanni Succi è nominato liquidatore governativo della Cassa rurale ed artigiana « Sacra Famiglia » di Genazzano (Roma) ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del rag. Vincenzo Leggeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

(5643)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1952.

Nomina del liquidatore governativo della Cassa rurale ad artigiana di Montelanico (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare in data 11 dicembre 1932, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Montelanico, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Montelanico (Roma);

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1952, col quale il rag. Vincenzo Leggeri è stato nominato liquidatore governativo della predetta azienda ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Considerato che il cennato liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto far luogo alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giovanni Succi è nominato liquidatore governativo della Cassa rurale ed artigiana di Montelanico (Roma) ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del rag. Vincenzo Leggeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

(5644)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 6 novembre 1952.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Agrigento.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Agrigento emanato in data 4 gennaio 1945, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945 e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott. Gaetano Vella;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto Commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 26 settembre 1951 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Agrigento;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 29 ottobre 1951 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 56 del 10 dicembre 1951 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato		
Banche	L.	202.733,85
Debitori	»	411.872,69
Immobilizzi	»	195.999 —
Totale . . .	L.	810.605,54
Passivo liquidato		
Creditori	L.	178.226,65
Passività di esercizio:		
a) spese di personale . . .	»	218.201,85
b) altri oneri	»	414.177,04
Totale . . .	L.	810.605,54

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Agrigento è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura alla data del 30 novembre 1950 del Co.Pro.Ma. di Agrigento, deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Agrigento saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 6 novembre 1952

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(5752)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 48, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barrafranca (Enna) di un mutuo di L. 6.290.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5694)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 49, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pozzallo (Ragusa) di un mutuo di L. 7.268.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5695)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 25, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelvetrano (Trapani) di un mutuo di L 8.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5697)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novara Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 40, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Novara Sicilia (Messina) di un mutuo di L. 4.080.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5700)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1952, registro n. 25 Interno, foglio n 297, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina (Messina) di un mutuo di L. 5.030.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5703)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 7 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 75, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo (Cosenza) di un mutuo di L. 4.875.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5709)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1952, registro n. 25 Interno, foglio n 296, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Floridia (Siracusa) di un mutuo di L. 5.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5698)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 50, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Malfa (Messina) di un mutuo di L. 1.640.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5699)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rometta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 41, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rometta (Messina) di un mutuo di L. 367.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5701)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 51, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Patti (Messina) di un mutuo di L. 6.856.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5702)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 44, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capaci (Palermo) di un mutuo di L. 5.286.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5704)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torretta (Palermo) di un mutuo di L. 1.390.000, ai fini delli'ntegrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5705)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 33, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Cono (Catania) di un mutuo di L. 1.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5706)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 13 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1952, registro n. 25 Interno, foglio n. 135, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Carolei (Cosenza) di un mutuo di L. 1.867.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5631)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 30, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ribera (Agrigento) di un mutuo di L. 10.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5707)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 26, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salemi (Trapani) di un mutuo di L. 24.909.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5696)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 31, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sciacca (Agrigento) di un mutuo di L. 23.317.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5708)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 21, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fiuminata (Macerata) di un mutuo di L. 580 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5711)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 72, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montecreto (Modena) di un mutuo di L. 672.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5712)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 70, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Spoleto (Perugia) di un mutuo di L. 3.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5713)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 21 novembre 1951 dalla signora Incerti Bertani Maria avverso il licenziamento disposto nei suoi confronti dal Consorzio cooperativo delle ferrovie Reggiane, con decorrenza 8 giugno 1951.

(5662)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 novembre 1952

		Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di	Bologna	—	—
»	Firenze	624,90	635,50
»	Genova	624,92	63) —
»	Milano	624,91	6 6 —
»	Napoli	624,90	639 —
»	Palermo	—	—
»	Roma	624,89	638,25
»	Torino	624,93	637 —
»	Trieste	624,93	—
»	Venezia	—	—

Media dei titoli del 22 novembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68 —
Id. 3,50 % 1902	65,45
Id. 3 % lordo	69 —
Id. 5 % 1935	98,85
Redimibile 3,50 % 1934	77,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73.625
Id. 5 % (Ricostruzione)	94.175
Id. 5 % 1936	93.125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98 35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,325

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 novembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	637,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90.46	»	corona danese
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148.77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	»	corona norvegese
Olanda	»	164.44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 4% Serie H-I	1927	380 —	Deantoni *Santina* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre.	Deantoni *Carolina, Santina, Maria* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 ottobre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5473)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

166ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano

Si notifica che il giorno 15 dicembre 1952, alle ore 10, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del Debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 166ª estrazione, in conformità del piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, di numero 7 serie delle obbligazioni emesse per la ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1804.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Reppblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5769)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cessazione di attività per lavorazione di metalli preziosi

Si comunica che la ditta Franzina Domenico di Giovanni Battista, già esercente un laboratorio di oreficeria, in Vicenza, ha cessato la sua attività.

I marchi di identificazione recanti la sigla 49-VI non sono stati restituiti perchè smarriti in seguito ad eventi bellici.

(5567)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Costa Paolo fu Angelo, già esercente in Vicenza.

Tali marchi recavano il n. 91-VI.

(5637)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto Ministeriale addì 25 ottobre 1952, la gestione del Consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino al 30 aprile 1953 ed il gen. Arnaldo Pavan è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi; sono conferiti, inoltre, al commissario predetto i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1952, con l'obbligo di provvedere entro il 30 aprile 1953 alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364, nn. 2, 3, 4 del Codice civile.

(5312)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di specializzazione

Il dott. Giovanni Gila di Anselmo, nato a Ronsecco (Vercelli) il 4 agosto 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di specializzazione in chirurgia conseguito presso l'Università di Torino nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(5658)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1952, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dalla signora Clapiz Cicinelli Antonietta il 24 ottobre 1950 contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso la mancata corresponsione parziale di assegni per il periodo 1º ottobre 1947-7 novembre 1949.

(5659)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1953

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, e la legge 27 ottobre 1951, n. 1342, relativi alla Scuola archeologica di Atene;

Vista l'unita proposta del direttore della Scuola archeologica italiana di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1953:

1) un concorso a due posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a un posto di alunno aggregato per la architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 450.000; a quello per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di L. 300.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa, ed altresì le spese di viaggi ed esplorazioni in Grecia e in Oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Essi avranno alloggio gratuito.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale antichità e belle arti U.C.S.) non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni trentacinque;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) diploma di laurea in lettere, o copia autentica, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;

4-*b*) diploma di laurea in architettura conseguita in una Università o Istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno aggregato per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo;

6) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo, e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati potranno unire quelle pubblicazioni e quei titoli di studio che servissero a documentare la loro preparazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno:

a) una prova scritta consistente in un tema su un argomento riguardante la storia dell'arte o le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la Commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendano sostenere la prova scritta e quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno aggregato:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

Art. 5.

Qualora la borsa di aggregato per l'architettura non fosse attribuita, essa sarà aggiunta alle due borse da assegnarsi agli alunni per l'archeologia e le antichità greche e romane.

Art. 6.

Con particolare avviso verrà indicato il giorno in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1952

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1952
Registro n. 43, *foglio n.* 393.

(5747)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 18 giugno 1952, n. 4999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 1952, riguardante le graduatorie del concorso a ottocento posti di allievo aiuto macchinista nelle Ferrovie dello Stato, bandito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1951, alle pagine 3461 e 3470 Graduatorie del Compartimento di Firenze, invece di: «16. Ridi Arcangelo di Alfredo» leggasi: «16. Ridi Antonio di Alfredo».

(5683)

PREFETTURA DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il decreto prefettizio n. 5842/III S. in data 22 aprile 1952, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice d'esami del concorso stesso;

Visti gli articoli 14 e 20 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per i quali non possono essere dichiarate idonee le candidate che non abbiano riportato almeno 7/10 di punti nella prova orale;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti di titolare nella provincia di Belluno al 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 5842/III S. in data 22 aprile 1952 e dichiarate idonee dalla Commissione d'esami.

1. Perini Natalina di Gaspare punti 58,14 su 100
2. Pandante Iole di Carlo in Dall'O' » 55,15 »

3. Turri Maria fu Virgilio in De Liberali	punti 54,61	su 100
4. Selle Ida fu Crispino	» 54,10	»
5. Gaz Domenica di Silvio in Dell'Andrea	» 53,47	»
6. Roccardi Plinia di Angelo.	» 51,87	»
7. Romin Giuseppina di Luigi	» 51,61	»
8. Parissenti Tranquilla fu Fermo	» 50,19	»
9. Conedera Celeste fu Giuseppe	» 48,50	»
10. De Mario Sartor Silvia fu Pietro in Buzzo	» 48,30	»
11. Cervo Elsa di Giovanni in Polazzon	» 47,95	»
12. Malaguti Ines ved. Malservigi di Armando	» 47,47	»
13. Pradetto Roman Anita fu Gianfiore in De Zolt	» 47,35	»
14. Vanin Dolores fu Umberto	» 46,41	»
15. Savio Caterina fu Angelo	» 45,72	»
16. Bonato Maria Teresa fu Francesco.	» 45,64	»
17. Mosele Maria di Giovanni	» 45,16	»
18. Florit Gisella di Nicolò	» 44,34	»
19. Duriva Eva di Evaristo in Magri	» 44,05	»
20. Miana Rina di Giovanni	» 42,75	»
21. Piazza Norina di Saule	» 42,35	»
22. Molin Pradel Teresa di Bortolo	» 42,05	»
23. Masarà Antonietta fu Ermenegildo	» 41,78	»
24. De Mas Lucia fu Luigi	» 41,23	»
25. Del Negro Alcise fu Pietro in Dionisio	» 40,44	»
26. Bagnolati Cerere di Luigi	» 36,36	»
27. Zanivan Silvia fu Angelo	» 35,52	»

Belluno, addì 3 novembre 1952

Il prefetto: MASCOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto n. 5842/III S. in data 22 aprile 1952, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti di titolare nella provincia di Belluno al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice d'esami del concorso stesso;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascuna concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui nelle premesse e designate alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolare della condotta indicata a fianco di ciascuna di esse e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore:

1) Perini Natalina di Gaspare, residente in Borca di Cadore: San Vito di Cadore;

2) Pandante Iole di Carlo in Dall'O', residente in Alleghe: Limana;

3) Selle Ida fu Crispino, residente in Trichiana: Zoldo Alto;

4) Gaz Domenica di Silvio in Dell'Andrea, residente in San Tomaso: Lorenzago di Cadore.

L'ostetrica Turri Maria fu Virgilio in De Liberali, classificata terza in graduatoria generale, non viene dichiarata vincitrice di alcuna condotta avendo indicato, nella domanda di partecipazione al concorso, di concorrere alle condotte di Limana e San Vito di Cadore assegnate alle due candidate che la precedono in graduatoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 3 novembre 1952

Il prefetto: MASCOLO

(5748)

PREFETTURA DI LIVORNO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacante nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 18287 Div. 3ª, in data 1º agosto 1952, con il quale è stato provveduto alla dichiarazione delle vincitrici delle condotte ostetriche di Marciana e di Capraia Isola, poste a concorso con decreto prefettizio 6321 Div. 3ª san. del 28 febbraio 1951;

Considerato che l'ostetrica Gadda Angela ha dichiarato di rinunziare alla condotta di Capraia Isola e che le altre ostetriche aventi diritto hanno rinunziato preventivamente alla condotta medesima e, pertanto, si rende necessario procedere alla dichiarazione di vincitrice della concorrente idonea che segue in graduatoria;

Visto l'ordine delle preferenze delle condotte, quale risulta dalle domande di ammissione al concorso prodotto dalle concorrenti;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 18287 Div. 3ª san. del 1º agosto 1952, l'ostetrica Solli Liliana di Ovidio e di Lorusso Maria, nata in Piombino il 28 maggio 1921 ed ivi residente in via Buozzi n. 18, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Capraia Isola.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e pubblicato, per otto giorni interi e consecutivi, agli albi pretori di questa Prefettura e del Comune interessato.

Livorno, addì 10 novembre 1952

Il prefetto: MOCCIA

(5688)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visti i precedenti decreti prefettizi n. 15504 e 14028 in data 3 giugno 1952, con i quali, rispettivamente, veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 giugno 1947 e venivano proclamati i vincitori del concorso stesso;

Considerato che il dott. Pasquale Vassallo ed il dottor Scopelliti Michele non hanno accettato la nomina a veterinario condotto, rispettivamente, del comune di Augusta e del comune di Francofonte e che in sostituzione di essi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 28, occorre procedere alla nomina di altri concorrenti che li seguono nella graduatoria di merito;

Viste le domande degli altri concorrenti dichiarati idonei;

Ritenuto che i concorrenti Scopelliti Michele, Di Marco Rosario e Sciarrino Guglielmo hanno rinunziato alla nomina a veterinario condotto del comune di Augusta e che il concorrente La Spina Francesco ha rinunziato alla nomina a veterinario condotto del comune di Francofonte;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1215, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione dei concorrenti dott. Vassallo Pasquale e dott. Scopelliti Michele sono dichiarati vincitori del concorso per i posti di veterinario condotto, rispettivamente del comune di Augusta e del comune di Francofonte i concorrenti idonei dott. Tarantino Giovanni e dott. Valenti Alfonso.

Siracusa, addì 22 ottobre 1952

Il prefetto: TORRISI

(5750)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la lettera in data 6 corrente, con la quale il dottor Giannelli Angelo dichiara di rinunciare alla prima condotta medica del comune di Modigliana;

Considerato che ai sensi del quarto comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1931, n. 281, è consentito procedere alla nomina di un nuovo titolare in una condotta resasi vacante, anche se nel frattempo sono scaduti i sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, nei confronti di un altro sanitario che già abbia conseguito altra nomina;

Considerato, pertanto, l'opportunità di procedere alla nomina del candidato, che già abbia conseguito altra nomina, che segua nella graduatoria il dott. Giannelli;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Decreta:

Il dott. Tassini Giulio è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Rocca San Casciano prima condotta.

Forlì, addì 12 novembre 1952

Il prefetto: QUERCI

(5687)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 31166/3 del 25 settembre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1948;

Visto il proprio decreto n. 31246 del 25 settembre 1952, con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Visto che le ostetriche Stornaiuolo Anna, Geraci Rosa, Amato Rosaria e Giannola Ninfa, hanno rinunciato alla nomina nelle condotte loro assegnate;

Viste le dichiarazioni di accettazione delle concorrenti dichiarate idonee che seguono nella graduatoria e che hanno chiesto in ordine di preferenza le sedi resesi disponibili;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle nuove vincitrici ed alla nuova assegnazione delle condotte messe a concorso;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 31246 del 25 settembre 1952 le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1948 ed assegnate alla condotta del Comune a fianco di ciascuna indicato:

1) Candela Anna di Giuseppe: Giardina Gallotti (Agrigento);
2) Priolo Anna fu Salvatore: Cattolica Eraclea (1a condotta);
3) Alfano Maria di Calogero: Cattolica Eraclea (2a condotta);
4) Tutorino Anna fu Giuseppe: Santa Margherita Belice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 13 novembre 1952

p. *Il prefetto*: BILANCIA

(5749)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 16 giugno 1952, numero 28899, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1949 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerata che la condotta veterinaria consorziale di Borgo San Dalmazzo e Comuni uniti è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura del detto posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rubino Lelio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio Borgo San Dalmazzo Roccasparvera Rittana Gaiola Moiola e Valloriate.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni facenti parte del Consorzio stesso, la cui Amministrazione, scaduto il termine predetto di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 11 novembre 1952

Il prefetto: JOANNIN

(5686)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.